

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO

Il D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) ha introdotto con l'art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) una nuova serie di disposizioni che modificano profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.

Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo devono essere dichiarate dai cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e non prima.

A far data dal 09 maggio 2012 i cittadini interessati ad iscriversi nell'Anagrafe (con provenienza da altri Comuni d'Italia o dall'Estero oppure iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – A.I.R.E. di altri Comuni Italiani) o coloro che intendano variare il proprio indirizzo all'interno del territorio Comunale potranno dichiarare le variazioni che li riguardano utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta anche reperibile sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno oppure ritirabile direttamente presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe.

La modulistica è stata modificata per effetto della Circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 06.08.2014 che, in applicazione dell'art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito nella Legge 23.05.2014 n. 80 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili) introduce l'obbligatorietà di acquisire in sede di dichiarazione anagrafica le informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione od altro).

E' anche possibile richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica all'estero (i cittadini italiani saranno iscritti all'A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero mentre i cittadini non italiani saranno cancellati dall'Anagrafe per emigrazione all'estero). Il modulo riporta in calce le modalità di compilazione della richiesta che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda mentre la trasmissione del modulo a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo stesso.

Le richieste possono pervenire all'Ufficio Anagrafe in questo modo:

- 1) presentazione diretta allo sportello dell'ufficio;
- 2) trasmissione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE VILLANOVA MONDOVI' - VIA ORSI N. 8 – 12089 VILLANOVA MONDOVI';
- 3) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0174 698191;
- 4) trasmissione a mezzo posta elettronica a: anagrafe@comune.villanova-mondovi.cn.it oppure villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

I cittadini NON appartenenti a Stati dell'Unione Europea dovranno allegare alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero la documentazione di cui all'allegato A), mentre i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea allegheranno alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica dall'estero la documentazione di cui all'allegato B).

Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell'indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell'Ufficio.

A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l'Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti non fossero positivi i richiedenti saranno informati con una comunicazione di "PREAVVISO DI RIGETTO" (Art. 10/Bis della Legge 241/1990) ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l'Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, a revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonché segnalare all'Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In mancanza di comunicazione

all'interessato entro i 45 giorni di cui sopra vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell'indirizzo si intende confermata.

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI TARGATI (BENI MOBILI REGISTRATI) DI PROPRIETA' PERSONALE DEI CITTADINI

Nel modulo di cui sopra è anche possibile ottenere l'aggiornamento dell'indirizzo sulla carta di circolazione dei veicoli intestati alle persone fisiche (e non giuridiche) interessate al trasferimento della propria residenza/indirizzo. L'Ufficio Anagrafe consegnerà una ricevuta della dichiarazione che dovrà essere conservata con la carta di circolazione fino al momento in cui si riceverà, dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, per posta, l'apposito tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sulla carta di circolazione.

In applicazione del nuovo testo dell'art. 116 - comma 13 -del Codice della Strada, a far data dal 19.01.2013, i possessori di patente di guida non riceveranno più l'analoga etichetta riportante il nuovo indirizzo di residenza, ferma restando la necessità di provvedere all'aggiornamento degli indirizzi registrati nella banca dati centrale della Motorizzazione Civile. Pertanto i cittadini possessori di tale documento dovranno continuare ad indicarne i relativi estremi (tipo/numero/data di rilascio ecc...) così come indicato nel modulo di richiesta iscrizione anagrafica/variazione dell'indirizzo.